

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

O artedì, 5 marzo 2024

.....qt g', .52''

Stampato il 21 febbraio 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 143/2023	ord. 18 settembre 2023 Corte di cassazione - F. L. c/ Ministro della giustizia	<p data-bbox="725 193 1209 240">art. 12, c. 5°, decreto legislativo 23/02/2006, n. 109</p> <p data-bbox="725 280 1209 1214">Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Sanzioni applicabili - Prevista applicazione della sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 dello stesso codice - Denunciata mancata previsione che sia rimessa all'Organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria - Violazione degli obblighi internazionali con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e al principio di proporzionalità tra la misura e lo scopo perseguito - Violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza in presenza di un automatismo disattento alla consistenza e gravità delle singole svariate condotte sanzionabili indiscriminatamente che preclude al giudice di collegare la sanzione alla gravità dell'illecito - Lesione delle prerogative del Consiglio superiore della magistratura - Introduzione sostanziale di una ulteriore ipotesi di interdizione dai pubblici uffici - Configurazione di una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio in ragione della intervenuta condanna penale</p> <p data-bbox="725 1246 1209 1326">- rif. artt. 3, 97, 105 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</p>	<p data-bbox="1236 193 1552 272">per F. L.: Avv. Patrizio Ivo D'ANDREA Avv. Massimo LUCIANI</p> <p data-bbox="1236 312 1599 360">Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA Avv. Stato: Paola Maria ZERMAN</p>	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ordd. 58, 59 e 60/2023	n. 3 ordinanze varie date Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova spa e altri c/ ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e altri	<p>artt. 1, c. 2°, lett. f), 7 e, in particolare, 7, c. 2°, lett. d), decreto legislativo 08/04/2013, n. 39</p> <p>Amministrazione pubblica - Enti privati in controllo pubblico - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale - Previsioni che dispongono l'inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione a coloro che nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione - Assimilazione, ai fini della disciplina dell'inconferibilità, degli incarichi di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico alla precedente partecipazione a organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, c. 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012 - Irragionevolezza dell'estensione agli incarichi di presidente o amministratore delegato, di carattere gestionale o di "indirizzo politico aziendale", dell'inconferibilità prevista per coloro che abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o che abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive - Eccesso di delega - Irragionevole compressione, sproporzionata rispetto alla finalità perseguita dalla normativa, del diritto al lavoro degli interessati e della loro possibilità di accedere agli uffici pubblici - Violazione del principio del buon andamento con particolare riguardo agli enti di piccole dimensioni - Denunciato effetto di disincentivare l'accettazione, da parte di manager interessati e meritevoli, di incarichi in enti di piccole dimensioni in quanto tali incarichi risulterebbero preclusivi, nell'anno successivo, del conferimento di</p>	<p>per Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana - A.M.I.U. Genova spa; per AMIU BONIFICHE spa; Avv. Giovanni CORBYONS Avv. Piero GUIDO ALPA Avv. Lorenzo CUOCOLO Avv. Massimo LUCIANI (ord. 58 e 60/2023)</p> <p>per Pietro Moltini: Avv. Francesco MASSA Avv. Luca LEONARDI (ord. 59/2023)</p>	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

incarichi in enti di maggiori dimensioni o maggiormente prestigiosi. Limitazione dell'ipotesi di inconfiribilità ai soli casi in cui l'ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento per l'introduzione di una condizione di inconfiribilità riferita a un incarico di provenienza in un ente controllato da enti locali con meno di 15.000 abitanti non prevista per chi è stato componente degli organi politici dei medesimi enti - Illegittima compressione dei diritti fondamentali degli interessati e, in particolare, del diritto al lavoro e del diritto ad accedere alle cariche pubbliche - Lesione del principio del buon andamento in particolar modo degli enti di piccole dimensioni - Irragionevole asimmetria del divieto del passaggio diretto degli incaricati da una società controllata da enti di piccole dimensioni a società controllate da enti più grandi e della speculare possibilità di passaggio da una società in controllo di enti di maggiori dimensioni a una società controllata da piccoli comuni con compressione, anche sotto tale profilo, del diritto al lavoro e all'accesso alle cariche pubbliche degli interessati, nonché lesione del buon andamento

- rif. artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Costituzione; art. 1, c. 49° e 50°, lett. c), legge 06/11/2012, n. 190

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 135/2023	ord. 1 giugno 2023 Giudice di pace di Milano - C. C. c/ Agenzia delle Entrate Riscossione	<p data-bbox="712 188 1223 336">art. 3 bis decreto-legge 21/10/2021, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2021, n. 215, che inserisce art. 12, c. 4° bis, decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602</p> <p data-bbox="712 368 1223 1447">Tributi - Riscossione - Previsione che esclude l'immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ovvero per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione - Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l'attualità dei medesimi pregiudizi - Denunciate previsioni il cui ambito è riduttivo e discriminatorio verso tutti i contribuenti che non operano con la pubblica amministrazione, ma che subiscono un pregiudizio dalla iscrizione a ruolo del debito erariale - Disciplina che preclude al contribuente la possibilità di adire liberamente la giustizia in presenza di errori da parte dell'amministrazione finanziaria - Prescrizioni che negano il diritto di tutti a un equo processo, riservandolo solo a coloro che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione - Disparità di trattamento tra un'impresa ammessa alla tutela preventiva per partecipare a una gara d'appalto e una persona fisica, potenziale destinataria di un pignoramento del conto corrente e/o di un preavviso di ipoteca, alla quale è preclusa l'azione giudiziaria anticipata - Posticipazione della possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale a un momento successivo al sorgere dell'interesse ad agire, quando alcuni effetti lesivi dell'atto</p>	per C. C.: Avv. Margareta KOSA Avv. Alfonso CELOTTO	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

potrebbero essersi già prodotti - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Violazione del principio di uguaglianza - Previsione carente dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza - Disposizione che disciplina una materia, vale a dire quella della giustizia e del relativo accesso alla stessa, la quale è riservata al potere normativo del Parlamento, configurando un caso manifesto di eccesso nell'esercizio del potere di decretazione d'urgenza - Introduzione nel nostro ordinamento di una utilità a favore esclusivamente della pubblica amministrazione, precludendo il diritto di difesa del contribuente, ristretto a soli tre casi tassativi - Lesione del principio del giusto processo - Violazione della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Adozione di misure urgenti in materia di giustizia tributaria a mezzo di un decreto-legge, in assenza di una legge delega - Lesione della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli comunitari derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Efficacia retroattiva della norma, introdotta non legislativamente, ma dalla pronuncia n. 26283/2022 della Corte di Cassazione, priva di giustificazione che lede la parità delle parti processuali

- rif. artt. 3, 24, 77, c. 1° e 2°, 111, 113 e 117, c. 1°, Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ordd. 84 e 85/2023	<p>ord. 13 aprile 2023 Corte di cassazione - Roma Capitale c/ Casa di Cura Valle Fiorita srl</p> <p>ord. 13 aprile 2023 Corte di cassazione - Roma Capitale c/ Casa di Cura Valle Fiorita srl</p>	<p>art. 9, c. 1°, decreto legislativo 14/03/2011, n. 23</p> <p>Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Presupposto basato sul possesso di immobili diversi dall'abitazione principale - Individuazione, tra gli altri, del proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, quale soggetto passivo dell'imposta - Previsione che non dispone l'esenzione dall'imposta nell'ipotesi di occupazione abusiva dell'immobile che non possa esser liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti - Denunciata disposizione che considera il proprietario soggetto passivo ai fini IMU, nonostante l'assenza dei requisiti minimi affinché possa configurarsi un possesso - Difetto della capacità contributiva del singolo contribuente - Previsione irragionevole rispetto al disposto dell'art. 13, c. 3, del d.l. n. 201 del 2011, che riconosce al proprietario di un immobile inagibile o inabitabile, anche a causa di una sua inerzia, una riduzione della base imponibile IMU</p> <p>- rif. artt. 3, c. 1°, 42, c. 2°, e 53, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo</p>	per Casa di Cura Valle Fiorita srl: Avv. Rosamaria NICASTRO	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ordd. 80 e 81/2023	<p>ord. 27 marzo 2023 Tribunale di Napoli - CECA srl c/ Regione Campania</p> <p>ord. 27 marzo 2023 Tribunale di Napoli - DE.CAV. srl c/ Regione Campania</p>	<p>art. 17 legge Regione Campania 11/08/2005, n. 15; art. 19 legge Regione Campania 30/01/2008, n. 1</p> <p>Miniere, cave e torbiere - Tributi - Norme della Regione Campania - Previsto obbligo del versamento, per i titolari di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, di un contributo annuo commisurato all'entità del materiale estratto e destinato al finanziamento dei lavori di completamento e avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano (SA) nonché di tutte le attività di gestione societaria - Previsto obbligo del versamento, per i titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive, di un ulteriore contributo ambientale annuo commisurato al tipo e alla quantità dei materiali estratti, con destinazione del cinquanta per cento del contributo ad alimentare il Fondo per la eco-sostenibilità e del restante cinquanta per cento al finanziamento di azioni amministrative di settore - Denunciata previsione che introduce un contributo annuo avulso dalla logica indennitaria che lo dovrebbe sorreggere, non essendo destinato a finanziare le azioni amministrative volte a ridurre il danno ambientale causato dalla coltivazione della cava - Disposizione che tantomeno supporta le azioni volte a migliorare l'ambiente o il paesaggio nei territori limitrofi - Disciplina irragionevole poiché esuberante rispetto alla finalità perseguita - Previsione discriminatoria rispetto alle imprese che svolgono attività estrattiva, che, a differenza delle imprese dedite ad altre attività, devono contribuire al finanziamento del suddetto aeroporto, in assenza di idonee ragioni - Introduzione di un ulteriore contributo ambientale privo, anch'esso, della funzione indennitaria, rappresentando un successivo costo a carico delle aziende del settore, che già</p>	<p>per Regione Campania: Avv. Almerina BOVE Avv. Paola PARENTE</p>	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

contribuiscono alla compensazione del danno ambientale da esse prodotto, versando i contributi previsti dalla legge regionale n. 54 del 1985

- rif. art. 3 Costituzione